



*Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto*

Cannaregio 2277 - 2278 - 30121 Venezia

TRASMISSIONE VIA TELEFAX

Apparecchi trasmettenti nn. tel. 041-2403984/970

- (Ufficio Sentenze) -

DESTINATARIO

Università degli Studi di Verona - Direzione Affari Generali

Ufficio Affari Legali

fax. nr. 0458028592

Copie trasmesse esclusa la presente n. 6

OGGETTO: trasmissione sentenza n. 1618/09 sez. 1[^].

In caso di incompleta o mancata ricezione del presente telefax, si
prega di volerne dare cortesemente urgente comunicazione al
seguente numero telefonico diretto: 041-2403917 Ufficio Sentenze
T.A.R. - I Sez.

FIRMA OPERATORE

ORIGINALE

Esente da bollo a norma dell'art. 12
allegato B DPR 30/11/1982 n. 955

N. 1613/09 REG.SEN.
N. 01026/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2009, proposto da:
Dino Barisoni, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi,
Riccardo Ruffo, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco
Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Universita' degli Studi di Verona, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto rettorale n. 129 dd. 5.2.2009, prot. n. 6222 di annullamento
del precedente decreto rettorale n. 3274 dd. 2.10.2008, prot. n. 35170, con
il quale era stato concesso al ricorrente il prolungamento del servizio
attivo per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, ai
sensi dell'art. 16 del D.lgs. 503/1992; del decreto rettorale 902 dd.
24.2.2009, prot. n. 9512 con cui è stata respinta la domanda di
prolungamento del servizio attivo per un biennio, ai sensi dell'art. 16 del
D.lgs. 503/1992 presentata dal ricorrente; della delibera del Senato
Accademico dell'Università di Verona, nonché di ogni atto annesso,
connesso o presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Premesso in punto di fatto che all'odierno ricorrente era stato concesso il trattenimento in servizio attivo per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 503/1992;


che successivamente, previo annullamento del provvedimento così disposto, attesa l'entrata in vigore del D.L. 112 del 25.5.2008, successivamente convertito, con modifiche, dalla L. n. 133/2008, è stata formalmente respinta la richiesta di trattenimento in servizio oltre i limiti di età;

con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, fra i quali anche la delibera del Senato Accademico, puntualmente richiamata nel decreto rettorale di reiezione della richiesta avanzata dal ricorrente.

L'amministrazione intinata si è costituita in giudizio, contestando in punto di diritto le argomentazioni svolte in ricorso, concludendo per la sua reiezione.

Alla Camera di Consiglio del 20 maggio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La fattispecie in esame si inserisce nel regime transitorio, così come disciplinato dall'art. 16 del D.lgs. n. 502/92 e modificato a seguito delle innovazioni introdotte dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del D.L. n.112/2008, successivamente convertito con modifiche dalla L. n. 133/2008.



Proprio in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione, in modo particolare per effetto dell'aggiunta apportata al dettato dell'ottavo comma dell'art.16 (che così ora dispone: "Sono fatti salvi i *trattenimenti in servizio* in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di *trattenimento* presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto"), parte ricorrente (che ha presentato la domanda nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto ed ha visto accolta inizialmente la propria richiesta), invocando altresì il principio della tutela dell'affidamento ingenerato dal precedente *assentimento della richiesta di trattenimento in servizio*, ritiene che - proprio in virtù dell'aggiunta operata dal legislatore in sede di conversione - il provvedimento disposto a suo favore a seguito della domanda presentata nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge doveva essere fatto salvo.

Ricorda il Collegio che la disciplina del *trattenimento in servizio* oltre i limiti di età per un massimo di due anni, così come prevista dall'art. 16 del D.lgs. n. 502/92, è stata modificata per effetto del D.L. 112/2008, in modo tale che, a fronte della richiesta avanzata dal dipendente, l'amministrazione non è più tenuta a disporre comunque il *trattenimento in servizio*, potendo ora valutare discrezionalmente tale richiesta e, una volta accertate le proprie esigenze organizzative e funzionali, l'esperienza professionale del dipendente e non ultima la necessità di contenimento della spesa pubblica, decidere anche in termini negativi, respingendo la domanda.

Il nuovo regime così introdotto ha altresì definito i termini per la presentazione della domanda, la quale deve avvenire nell'arco temporale intercorrente fra i 24 e i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Come sopra ricordato, nel caso del ricorrente, la *richiesta di trattenimento in servizio* è stata presentata nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del D.L. ed è stata accolta dall'amministrazione, secondo le modalità previste dalla previgente disciplina, quindi in assenza di alcuna valutazione di carattere discrezionale.

Tuttavia, tenuto conto della disciplina così come confermata in sede di conversione e dei chiarimenti sopravvenuti per effetto della circolare esplicativa del Ministero, il decreto rettorale precedentemente assunto è stato annullato e valutate le esigenze organizzative dell'Università, così come precedentemente esplicitate dal Senato Accademico, è stata respinta la *richiesta di trattenimento in servizio*.

Parte ricorrente ritiene illegittimo tale provvedimento in virtù del disposto dell'ottavo comma, in base al quale sarebbero fatti salvi (in quanto ancora

assoggettati al precedente regime) i provvedimenti di trattenimento in servizio disposti con riferimento alle domande presentate nei sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge.

Ritiene tuttavia il Collegio che la tesi interpretativa di parte ricorrente non possa essere condivisa e che pertanto il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

E' necessario, infatti, operare una lettura della norma invocata, così come riformata per effetto del decreto legge e della sua conversione, che tenga conto di tutto l'impianco normativo e quindi anche dei successivi commi 9 e 10.

Non solo : detta lettura non può non tenere conto anche della configurazione della norma ante e post conversione, con riguardo a quanto contenuto nei richiamati commi 9 e 10.

Ebbene, già il D.L., convertito al riguardo senza modifiche, prevedeva ai commi 9 e 10, rispettivamente, che le amministrazioni avrebbero dovuto riconsiderare, con provvedimento motivato i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati ed aventi decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 (comma 9) e che i trattenimenti in servizio già autorizzati ma con decorrenza dal 1 gennaio 2010 sarebbero in ogni caso decaduti ex lege, con conseguente necessità di presentazione da parte degli interessati di una nuova istanza nel rispetto dei termini previsti dal comma 7 (comma 10).

Quindi, sia prima che dopo la legge di conversione, era palese la volontà del legislatore di demandare all'amministrazione di appartenenza il riesame dei provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti, laddove aventi effetto nel corso dell'anno 2009, disponendo invece la decadenza automatica per quelli aventi effetto nel 2010.

Il caso del ricorrente, il cui trattenimento in servizio avrebbe avuto effetti nel corso del 2009, sarebbe comunque stato assoggettato al disposto di cui al comma 9 e quindi, anche se già concesso, avrebbe dovuto essere riconsiderato.

Su tali oggettivi presupposti va quindi esaminata ed interpretata l'aggiunta al comma 8 apportata in sede di conversione, la quale, tuttavia, al contrario di quanto auspicato dalla difesa istante, non consente di far salvi i provvedimenti già concessi in esito alle domande presentate nei sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il dettato del successivo comma 9, espressamente confermato in sede di conversione, ed in combinato disposto al quale l'aggiunta invocata dal ricorrente deve

essere interpretata.

In realtà, detta aggiunti fa salve le domande che, quanto a tempestività della proposizione sarebbero state da considerare fuori termine, in quanto non rispettose dell'arco temporale stabilito dalla nuova disciplina dettata per l'art. 16 del D.lgs. n. 502/92, mentre sarebbero risultate tempestive in base al precedente regime.

Il senso della seconda parte del comma 8 è quindi quello di fare salve le domande presentate nei sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. (quindi benché tardive), fermo restando, in combinato disposto con il successivo comma 9, che se tali domande fossero state comunque accolte, i relativi provvedimenti, qualora aventi effetti nel corso del 2009, sarebbero comunque stati riconsiderati dall'amministrazione, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 7.

Non potendo quindi essere condivisa la tesi interpretativa di parte ricorrente, la quale non tiene conto del disposto di cui ai successivi commi dell'art. 16, la doglianza a tale riguardo formulata non può trovare accoglimento.

Merita altresì di essere sottolineato - con puntuale riguardo all'affidamento ingenerato dall'iniziale decreto rettorale di accoglimento dell'istanza, il cui successivo annullamento in autotutela è stato parimenti censurato da parte ricorrente - che detto annullamento non risulta affetto dai vizi denunciati, sia in quanto trattasi di atto assunto da organo incompetente, sia in quanto adottato in assenza di alcuna valutazione circa le condizioni per il mantenimento in servizio del docente oltre i limiti di età, sia, infine, in quanto comunque assunto entro termini brevissimi rispetto al precedente accoglimento.

Quanto poi alle ulteriori censure dedotte in ricorso, queste non risultano parimenti dotate di fondamento, atteso che non risultano violate le garanzie di partecipazione, avendo il ricorrente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ed avendo a sua volta controdedotto in merito a quanto in essa contenuto, nonchè tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21-octies della L. n. 241/90.

Quanto, infine, alle doglianze svolte avverso la delibera del Senato Accademico, richiamata quale presupposto nel provvedimento di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio, la rilevata incompetenza non sussiste, atteso che in detta delibera sono state unicamente evidenziate le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, sulla cui base, in applicazione del richiamato comma 7 dell'art. 16 del D.lgs. n. 502/92, l'amministrazione, nella sua valutazione discrezionale, ha poi espresso la propria determinazione in ordine all'istanza del ricorrente.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, ritenuta la legittimità dei provvedimenti impugnati, il ricorso va respinto.

Attesa la particolarità della questione sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Farina

IL PRESIDENTE
Vincenzo Antonio Borea

DISPOSITATA IN SEGRETERIA

il 26 MAG 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Ernst Maso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

ad n. 26 MAG 2009... copia conforme
della presente è stata trasmessa a
all'Ambasciata dello Stato di Venezia



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
[Signature]